



COMUNE DI
COMO

DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 300 NELLA SEDUTA DEL 11 SETTEMBRE 2024

Sommario

Art. 1 - L'Avvocatura Comunale	3
Art. 2 - Composizione del Servizio Avvocatura	3
Art. 3 - Avvocato Responsabile	4
Art. 4 - Funzioni dell'Avvocato Responsabile	4
Art. 5 – Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi.....	5
Art. 6 - Gestione delle controversie	5
Art. 7 - Incarichi esterni.....	5
Art. 8 - Altre attività dell'Avvocatura Comunale	5
Art. 9 - Status professionale degli Avvocati.....	6
Art. 10 - Diritto di accesso.....	7
Art. 11 - Norme finali e di rinvio	7

Art. 1 - L'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune, secondo le norme contenute nella presente disciplina.
2. L'Avvocatura Comunale costituisce un Servizio autonomo, escluso da ogni attività di gestione, nel rispetto dell'autonomia professionale forense, stabilmente costituito per la trattazione degli affari legali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della L. 247/2012. Esso ha una collocazione autonoma nell'assetto strutturale dell'Ente al fine di garantire la corretta attività defensionale nel rispetto dei principi che presiedono l'esercizio della professione forense.
3. Gli Avvocati assegnati al Servizio Avvocatura esercitano le loro funzioni con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa.
4. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni uniformandosi ai principi contenuti nel Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 2 - Composizione del Servizio Avvocatura

1. Fanno parte dell'Avvocatura Comunale i dipendenti comunali inquadrati nell'Area dei funzionari e della elevata qualificazione, con profilo professionale di avvocato, abilitati ad esercitare la professione forense ed iscritti all'Elenco Speciale di cui al successivo comma 3, compreso l'Avvocato Responsabile.
2. In conformità a quanto previsto dall'art.23 della Legge 31/12/2012 n. 247 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", agli Avvocati è garantito un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, in conformità a quanto stabilito dai vigenti CCNL Funzioni Locali.
3. Tutti gli Avvocati sono iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, di cui all'art.15 e all'art.23 della Legge 31/12/2012 n. 247 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*".
4. Il Servizio Avvocatura si avvale di un adeguato numero di legali e personale amministrativo assegnato per lo svolgimento dell'attività di supporto a quella professionale, organicamente e funzionalmente dipendente dal Segretario Generale.
5. L'ufficio di supporto amministrativo coadiuva l'Avvocatura curando le attività istruttorie relative alle pratiche del Servizio Avvocatura ed assicurando assistenza interna (gestione amministrativa dei fascicoli di causa) ed esterna (attività di supporto presso gli uffici giudiziari con esclusione di quella tipica degli Avvocati).
6. Il personale amministrativo svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i compiti qui di seguito elencati:
 - a) cura la fascicolazione interna dei giudizi pendenti nonché i correlati adempimenti amministrativi;
 - b) interloquisce con le strutture interessate da cui riceve le relazioni istruttorie e tutti i documenti necessari per il corretto adempimento delle funzioni proprie e di quelle dell'Avvocatura;
 - c) predispone gli atti di incarico e di liquidazione dei compensi professionali in favore degli Avvocati esterni e dei consulenti tecnici di parte, eventualmente incaricati dal Comune, nonché tutti gli atti di impegno e liquidazione inerenti ai pagamenti di pertinenza

dell'Avvocatura (es. contributi unificati, imposte di registro, pagamenti a seguito di sentenza non di competenza di altri Settori, etc);

d) predispone gli atti per le insinuazioni nelle procedure di crisi (ex fallimenti) da sottoporre alla firma del Sindaco.

Art. 3 - Avvocato Responsabile

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge 247/2012 la responsabilità del Servizio Avvocatura è affidata ad un Avvocato iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 15 comma 1 lett. b) della Legge 247/2012.
2. All'Avvocato responsabile del Servizio Avvocatura è assegnato il ruolo di coordinatore, con affidamento dell'incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett. b) del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (Posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità comportante l'iscrizione all'albo speciale forense, richiedente elevata competenza specialistica).
3. La selezione dell'avvocato responsabile, cui affidare l'incarico di EQ, avviene ad opera di apposita commissione interna nominata dal Direttore del Settore competente per le risorse umane. Possono partecipare alla selezione esclusivamente i dipendenti comunali inquadrati nell'Area dei funzionari e della elevata qualificazione aventi profilo professionale di avvocato e iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 15 comma 1 lett. b) della Legge 247/2012. All'esito della selezione, la determinazione di conferimento dell'incarico a favore del candidato idoneo è assunta dal Direttore del Settore competente per le risorse umane. Nel caso in cui, all'esito dell'avviso, non siano pervenute candidature idonee, il Direttore del Settore competente per le risorse umane può procedere al conferimento dell'incarico a un dipendente dell'ente avente i requisiti richiesti dall'avviso per la specifica posizione. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al regolamento sulla disciplina degli incarichi di EQ.

Art. 4 - Funzioni dell'Avvocato Responsabile

1. L'Avvocato responsabile:
 - coordina l'attività del servizio e soprintende all'organizzazione del medesimo;
 - assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari secondo i criteri indicati all'art. 5 della presente disciplina;
 - assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
 - riferisce annualmente al Sindaco e al Segretario Generale sullo stato del contenzioso e sull'attività svolta, presentando apposita relazione.
2. Di norma, a prescindere dall'assegnazione da parte dell'Avvocato responsabile, il mandato alle liti è affidato, anche in via disgiuntiva, a tutti gli Avvocati dell'Avvocatura comunale, nell'interesse del Comune al fine della loro intercambiabilità nello svolgimento del lavoro.

Art. 5 – Assegnazione degli affari contenziosi e consultivi

L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi avviene – a cura dell'Avvocato Responsabile – secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento.

Art. 6 - Gestione delle controversie

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza nei giudizi in cui è parte il Comune spettano di norma all'Avvocatura Comunale. L'Avvocatura Comunale cura, altresì, la gestione delle controversie stragiudiziali per le quali è previsto il patrocinio obbligatorio di un avvocato, nonché la gestione degli eventuali arbitrati.
2. Il Dirigente competente per materia in relazione alla controversia con apposita determinazione dispone l'azione e la costituzione in giudizio, sentita, salva motivata urgenza, la Giunta, come previsto dall'art. 107 dello Statuto.
3. Il Sindaco, titolare del potere di rappresentanza processuale del Comune, rilascia la procura alle liti. Il mandato è conferito per ogni singolo grado di giudizio ed è affidato, anche in via disgiuntiva, a tutti gli Avvocati dell'Avvocatura comunale, nell'interesse del Comune al fine della loro intercambiabilità nello svolgimento dell'incarico.
4. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio
5. Ogni Dirigente è tenuto a fornire all'Avvocatura Comunale le informazioni e i documenti necessari per la gestione delle controversie nei tempi da essa indicati e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

Art. 7 - Incarichi esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Segretario Generale nei casi in cui l'Avvocatura ne manifesti la necessità per la particolare complessità della controversia (la cui trattazione richieda una comprovata competenza specialistica) oppure nei casi in cui l'Avvocatura documenti ipotesi di conflitto di interesse oppure ancora per motivati e comprovati eccessivi carichi di lavoro.
2. Su richiesta motivata della Avvocatura, il Segretario Generale procede agli affidamenti di incarichi a consulenti tecnici di parte, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale.

Art. 8 - Altre attività dell'Avvocatura Comunale

1. Oltre ai compiti descritti negli articoli precedenti, l'Avvocatura Comunale fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti, su richiesta, consulenza giuridica e pareri legali, verbali o scritti, su questioni di diritto di particolare complessità.
2. I pareri scritti richiesti all'Avvocatura sono firmati dall'Avvocato Responsabile e sono resi, di norma, entro 30 giorni, salvo casi di motivata urgenza. La richiesta di parere non può riguardare scelte di merito, deve essere corredata della documentazione relativa alla

fattispecie concreta e deve contenere la formulazione di uno o più quesiti giuridici unitamente alla esposizione della tesi sostenuta dal richiedente il parere. Nel caso in cui, ai fini della redazione del parere, debbano essere acquisiti chiarimenti o documenti ulteriori, il relativo termine resta sospeso dalla data della richiesta fino alla data di ricevimento degli elementi integrativi.

3. L'Avvocatura Comunale esprime il proprio parere in merito alla promozione, prosecuzione, abbandono, rinuncia delle cause. Predisporre le proposte di determinazione da sottoporre ai Dirigenti per l'autorizzazione a costituirsi nei giudizi o a promuovere i giudizi. Predisporre le proposte di determinazione da sottoporre ai Dirigenti per gli eventuali atti di conciliazione e transazione, giudiziale e stragiudiziale, delle cause, d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.
4. Gli Avvocati esaminano le proposte di regolamento e le bozze di contratto/scrittura privata redatti dall'Amministrazione qualora ne siano richiesti.
5. L'attività svolta dagli Avvocati assegnati all'Avvocatura consiste nell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale nelle controversie per le quali è previsto il patrocinio obbligatorio di un avvocato, nonché nella consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.

Art. 9 - Status professionale degli Avvocati

1. Agli Avvocati dell'Ente è assicurata, in conformità alla vigente legge professionale forense, autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica nella gestione delle cause, nella conduzione dell'attività processuale, nella redazione degli atti giurisdizionali e nei rapporti di colleganza con i professionisti esterni all'Ente.
2. Gli Avvocati sono tenuti al rispetto sia del Codice disciplinare del comparto Funzioni Locali, sia del Codice deontologico professionale. Sono pertanto sottoposti ai conseguenti poteri disciplinari dell'Ente comunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.
3. La specificità dei compiti attribuiti agli avvocati dell'Avvocatura Civica, non assimilabili a quelli di altri Uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio. Ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno, ma anche all'esterno della sede dell'Ufficio. Ciò comporta che in presenza di esigenze operative specifiche che richiedono maggiore flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro le modalità di rilevazione saranno concordate con il Dirigente competente per le risorse umane.
4. In applicazione dell'art.11 della Legge 31/12/2012 n. 247 e in conformità al Regolamento per la formazione permanente, approvato e periodicamente aggiornato dal Consiglio Nazionale Forense, gli Avvocati assegnati all'Avvocatura Comunale hanno l'obbligo di conseguire i crediti formativi previsti. Le spese di partecipazione ai corsi e ai convegni per la formazione degli Avvocati sono a carico dell'Ente comunale.
5. Le spese di iscrizione annuale all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono a carico dell'Ente comunale.

Art. 10 - Diritto di accesso

1. Sono sottratti al diritto di accesso eventualmente esercitato da soggetti terzi, anche qualora direttamente interessati dalla pratica oggetto di parere, i seguenti atti:
 - a) Pareri legali;
 - b) Atti e memorie difensionali;
 - c) Consulenze tecniche rese in corso di cause o in pratiche stragiudiziali;
 - d) Rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità avanti alle competenti Autorità Giudiziarie e Magistratura Contabile;
 - e) Corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a), b), c), d).

Art. 11 - Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente disciplina, si applicano le vigenti disposizioni normative, purché compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura Comunale, nonché le previsioni di cui al "Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell'iscrizione nell'Elenco speciale" approvato dall'Ordine degli Avvocati di Como in data 25/10/2021.